

NEWSLETTER N° 14/20

**Support Team - novità legislative e misure d'emergenza COVID-19**

Milano, 15 giugno 2020

**Oggetto: Modifiche ed integrazione della legge di conversione del decreto-Legge n. 23, 8 aprile 2020 – cd.**

**Decreto Liquidità**

**PREMESSA**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, il Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (d'ora in avanti anche "il **Decreto**"), il Governo italiano ha modificato alcune disposizioni del Decreto Liquidità.

Si riportano di seguito le disposizioni maggiormente significative ad integrazione della sintesi diffusa con la nostra Newsletter n. 7/2020 del 10 aprile u.s.

Per specifiche richieste e chiarimenti, scrivete a: [supporteam-covid19@exptalex.com](mailto:supporteam-covid19@exptalex.com)

**INDICE**

1. [PARTE I: Misure di accesso al credito e di continuità delle imprese](#)
2. [PARTE II: Altre misure urgenti per garantire la continuità delle imprese](#)
3. [PARTE III: Misure fiscali e contabili](#)
4. [Parte IV: Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19](#)

\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*.\*

## PARTE I: MISURE DI ACCESSO AL CREDITO E DI CONTINUITÀ DELLE IMPRESE

## 1. Garanzie da parte di SACE S.p.A.

Articolo modificato in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità

Per le imprese con sede in Italia, il Decreto (art. 1) prevede la concessione di **garanzie da parte di SACE S.p.A.** rilasciate entro il 31 dicembre 2020 per i finanziamenti erogati da banche o altri intermediari finanziari con sede in Italia.

L'importo complessivo massimo dell'intervento di SACE S.p.A. fino al 31 dicembre 2020 è pari a **200 miliardi di euro**, di cui almeno **30 miliardi** da destinare alle **piccole e medie imprese**.

## a) Caratteristiche

La garanzia è a **prima richiesta, esplicita e irrevocabile**.

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie in esame è accordata di diritto la **garanzia dello Stato a prima richiesta**, esplicita, incondizionata, irrevocabile e senza regresso, a copertura del capitale, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.

Se l'impresa è **beneficiaria di più finanziamenti garantiti** da SACE S.p.A. o da altra garanzia pubblica, gli importi dei finanziamenti **si cumulano**.

Beneficiari	Condizioni del prestito	Destinazione del prestito	Data del prestito
PMI = imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i €50 milioni oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i €43 milioni	Durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a <b>36 mesi</b>  + al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ex Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea  + alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate della banca <b>condizioni rilevabili dal soggetto finanziatore</b>	- <b>costi del personale,</b> - <b>canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda</b>  - <b>investimenti o capitale circolante</b> impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano <b>localizzati in Italia, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni (N.B. non viene indicato un limite temporale al predetto impegno)</b>	<u>successivamente al 9 aprile 2020</u> , per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito
Lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, <b>nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti</b> che abbiano interamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI (art. 13)			

Il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria con dichiarazione sostitutiva.

#### b) Importo del prestito

Non superiore a:

- 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio

oppure

- doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio approvato ovvero da dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio [qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività dopo il 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività]

Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», sono compresi nel calcolo del patrimonio **i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **per somministrazione, forniture e appalti, certificati**.

#### c) Percentuale di copertura della garanzia

Tipologia di azienda	Copertura	
imprese <b>non più di</b> 5000 dipendenti in Italia <b>e</b> valore del fatturato fino a €1,5 miliardi	90% dell'importo del finanziamento	in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento
imprese con valore del fatturato <b>superiore a</b> €1,5 miliardi <b>e fino a</b> €5 miliardi <b>e</b> con più di 5000 dipendenti in Italia	80% dell'importo del finanziamento	
imprese con valore del fatturato superiore a €5 miliardi	70% dell'importo del finanziamento	

#### d) Commissioni annuali

Tipologia di azienda	Punti base -in rapporto all'importo garantito)	Annualità	Limiti	Costo del finanziamento

PMI	25 punti base	1° anno	Limitate al recupero dei costi del finanziamento	inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti
	50 punti base	2° e 3° anno		
	100 punti base	4° - 5° e 6° anno		
Altre imprese	50 punti base	1° anno		
	100 punti base	2° e 3° anno		
	200 punti base	4° - 5° e 6° anno		

e) **Ulteriori condizioni per il rilascio della garanzia**

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno:

- **che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo** cui la prima appartiene, **comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla data della richiesta;**
- **a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**

Il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia **l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 7 giugno 2020**, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del **7 giugno 2020**.

Ai fini del calcolo del **limite di finanziabilità** delle imprese si fa esclusivamente riferimento al **valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia** ovvero **su base consolidata** qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo **ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.**

La garanzia di SACE si applica, per quanto compatibile, anche alle **cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente**. I limiti di importo del prestito e le percentuali di copertura della garanzia (v. lett. b) si riferiscono all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti.

**Esclusioni:** società controllanti o controllate da (ai sensi dell'art. 2359 c.c.) una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali (ovvero le giurisdizioni indicate nell'allegato I alla lista UE delle

giurisdizioni non cooperative a fini fiscali approvata dal Consiglio dell'UE). La predetta condizione **non si applica** se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature attivi e locali. Per chiarimenti sulla condizione, è possibile presentare interpello all' Agenzia delle Entrate.

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, **concede garanzie**, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di **banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti**, che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese, a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Fermo restando quanto precede, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

Infine, si segnala che la legge di conversione conferma l'ampliamento dell'attività di SACE S.p.A. con l'**art. 2** del Decreto è espressamente ampliata l'attività di SACE S.p.A. con la previsione della promozione dell'internazionalizzazione del settore produttivo italiano. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare.

## 2. Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti (art. 1 bis)

### Articolo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità.

Le **richieste di nuovi finanziamenti integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, e compatibilmente i soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma, sotto la propria responsabilità, dichiarano:

- a. che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b. che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

- c. che il finanziamento coperto dalla garanzia SACE è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;
- d. che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e. che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;
- f. che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

L'autodichiarazione viene trasmessa tempestivamente dal soggetto al quale è chiesto il finanziamento alla SACE S.p.A.

*RATIO DELLA NORMA:* L'autocertificazione di una serie di requisiti, richiesti per l'accesso ai prestiti destinati alle imprese, ha lo scopo di accorciare i tempi di erogazione dei fondi e sollevare le banche dal peso dell'istruttoria. Infatti, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

### 3. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 13)

Il Decreto, abrogando le disposizioni in deroga introdotte con decreto "Cura Italia" (art. 49 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18) ha così **nuovamente disciplinato** la materia delle **garanzie pubbliche**, potenziandone la portata. Si rimanda al commento all'art. 1 del Decreto per quanto riguarda la disciplina delle **garanzie pubbliche per imprese "in bonis" di ogni dimensione**.

Le deroghe alla disciplina del Fondo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Sono, inoltre, **prorogati per tre mesi** tutti i **termini riferiti agli adempimenti amministrativi** relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

### a) Caratteristiche della garanzia

Garanzia a titolo gratuito per un importo massimo garantito per singola impresa elevato a 5 milioni di euro. Resta fermo che la misura si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici.

Imprese beneficiarie	Importo totale dei finanziamenti	Copertura garanzia	Copertura riassicurazione
Tutte le PMI, incluse imprese fino a 499 dipendenti; - PMI di minori dimensioni e persone fisiche; - esercenti attività di impresa, arti o professioni, - PMI con ricavi fino a 3.200.000 euro.	Non superiore a - il <b>doppio della spesa salariale annua</b> del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di <b>imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019</b> , l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i <b>primi due anni</b> di attività; oppure - il <b>25 % del fatturato totale</b> del beneficiario nel 2019; oppure - il <b>fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento</b> nei successivi <b>18 mesi</b> , nel caso di <b>piccole e medie imprese</b> , e nei successivi <b>12 mesi</b> , nel caso di imprese con <b>numero di dipendenti non superiore a 499</b> ; tale fabbisogno è attestato mediante autocertificazione del beneficiario.	<b>90 %</b> dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, per le operazioni finanziaria con <b>durata fino a <u>10 anni</u></b>	<b>al 100 % dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative previste dall'art. 112, c. 7, terzo periodo TUB</b> , a condizione che le garanzie da questi rilasciate <b>non superino la percentuale massima di copertura del 90 %</b> , previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che le garanzie da questi rilasciate <b>non prevedano il pagamento di un premio</b> che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto.

N.B. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali di cui disposizione sono incrementate, rispettivamente, all'80 % per la garanzia diretta e al 90 % per la riassicurazione, **anche per durate superiori a 10 anni.**

### b) Cumulo delle garanzie

In favore dei soggetti beneficiari con **ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro**, la cui attività d'impresa è stata **danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da autocertificazione**, la garanzia può

essere **cumulata con un'ulteriore garanzia**, a copertura del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, **sino alla copertura del 100% del finanziamento** concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo **non superiore alternativamente al doppio della spesa salariale annua o al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.**

c) **Finanziamenti ammessi alla garanzia**

- **finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario

Per la **garanzia diretta nella misura dell'80%** e per la **riassicurazione nella misura del 90%** dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la **percentuale massima di copertura dell'80%**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 %** dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

- i **nuovi finanziamenti**<sup>1</sup>, con copertura al **100 %** sia in garanzia diretta che in riassicurazione, concessi in favore di **piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi**, la cui attività d'impresa è stata **danneggiata dall'emergenza COVID-19** come da autocertificazione, alle seguenti CONDIZIONI:
  - prevedano **l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi** dall'erogazione,
  - abbiano una **durata fino a 120 mesi** e
  - siano di **importo non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25 %** dell'ammontare dei ricavi, come risultante dall'**ultimo bilancio depositato** o dall'**ultima dichiarazione fiscale presentata** alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da **altra idonea documentazione**, anche mediante autocertificazione e, comunque, **non superiore a 30.000 euro.**

Per i nuovi finanziamenti concessi fino alla data del 7 giugno 2020, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto.

---

<sup>1</sup> Si ha un nuovo finanziamento quando, in seguito alla concessione del finanziamento garantito dal Fondo, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Nei casi di **cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività** si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal **cedente o dal locatore**.

In relazione alle predette operazioni:

- è applicato un **tasso di interesse**, nel caso di garanzia diretta, o un **premio complessivo di garanzia**, nel caso di riassicurazione, che tiene conto **della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione** dell'operazione finanziaria e, comunque, **non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi**, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20%;
- **l'intervento del Fondo** è concesso **automaticamente, gratuitamente e senza valutazione**;
- il finanziamento, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, è **erogato senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo**;
- la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su **operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate** dal soggetto finanziatore **da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta** e, comunque, **in data successiva al 31 gennaio 2020**. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante **la riduzione del tasso di interesse applicata**, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.

#### **d) Probabilità adempimento delle imprese e modello di valutazione**

Fermo restando quanto già previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017 e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera j), **la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione**. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, la **probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario** del suddetto modello di valutazione.

**La garanzia è concessa anche:**

- in favore di **beneficiari finali che presentano**, anche prima del 31 gennaio 2020, **esposizioni** nei confronti del soggetto finanziatore **classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate"**

ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47 -bis , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47 -bis , paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013:

- la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47 -bis , paragrafo 6, lettera b) , del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, **in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale** di cui all'articolo 186 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 -bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47 -bis , paragrafo 6, lettere a) e c) , del regolamento (UE) n. 575/2013. **Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.**

#### **e) Commissione**

Non è dovuta la **commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie** di cui all'articolo 10, comma 2, del D.M. 6 marzo 2017.

#### **f) Settore turistico-alberghiero**

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

#### **g) Specifici portafogli di finanziamenti**

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a **imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 %, a specifici settori e**

**filiera colpiti dall'epidemia**, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere **elevata del 50 %**, ulteriormente **incrementabile del 20 %** in caso di intervento di **ulteriori garanti**.

#### **h) Conferimento di risorse al fondo**

Le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono **conferire risorse al Fondo** ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a **sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa**.

La dotazione del Fondo di garanzia per le PMI potrà essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte di organismi privati.

#### **i) Portafogli di finanziamenti senza piano di ammortamento**

Inoltre, fino al **31 dicembre 2020**, per le **garanzie su portafogli di finanziamenti**, anche **senza piano d'ammortamento**, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, costituiti **per almeno il 20 % da imprese aventi**, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, **un rating**, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, **non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione Standard's and Poor's**, sono applicate le seguenti misure:

- i. **l'ammontare massimo** dei portafogli di finanziamenti è innalzato a **500 milioni di euro**;
- ii. i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previsti dal comma 1, lett. c) del Decreto e possono essere **deliberati, perfezionati ed erogati prima della richiesta di garanzia** sul portafoglio di finanziamenti **ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020**;
- iii. i soggetti beneficiari sono **ammessi senza la valutazione del merito di credito** da parte del Gestore del Fondo;
- iv. il punto di **stacco e lo spessore della tranche junior** del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la **probabilità di default** calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri **modelli interni**;
- v. la garanzia è concessa a copertura di una **quota non superiore al 90 % della tranche junior** del portafoglio di finanziamenti;
- vi. la **quota della tranche junior coperta dal Fondo**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il **15 % dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti**, ovvero il **18 %** nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto **finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti**;

- vii. in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, **il Fondo copre il 90 % della perdita registrata sul singolo finanziamento;**
- viii. i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle **imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio** è stata disposta la **limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia** alla sola **controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva**. A tale fine il termine di vigenza della predetta limitazione, già fissato al 31 dicembre 2020 dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, è anticipato al 10 aprile 2020.

Il Decreto ha previsto inoltre che, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE (in tema di aiuti di Stato), **la garanzia dei confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale**, può essere concessa sui **finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese** a copertura **della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.**

#### l) Documentazione antimafia

Per l'accesso al Fondo di garanzia, qualora il rilascio della **documentazione antimafia** non sia **immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale** unica prevista dal Codice Antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), **l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva** anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la **sussistenza di una delle cause interdittive** ai sensi della medesima disciplina antimafia, **l'agevolazione è revocata** ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del Codice Antimafia e dell'articolo 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

È previsto che le garanzie **dirette e le controgaranzie a favore delle piccole e medie imprese** di cui all'articolo 39, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo.

#### m) Imprese di microcredito

Il Decreto dispone l'ammissione alla garanzia del Fondo, **a titolo gratuito** e nella misura massima dell'**80 % dell'ammontare del finanziamento, per le micro piccole medie imprese di microcredito** e, relativamente alle nuove imprese **costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta** della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, **senza valutazione del merito di credito**, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari.

È inoltre disposto l'incremento **da euro 25.000 ad euro 40.000** del **limite delle operazioni di microcredito** per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

**n) Settore agricolo**

Il Decreto dispone l'**estensione** dell'applicazione delle misure in esame, in quanto compatibili, alle garanzie concesse dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) alle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali, con stanziamento di euro 100 milioni per il 2020.

[Torna all'indice](#)

## PARTE II: ALTRE MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE

### 1. Semplificazione delle sottoscrizioni e comunicazioni nei rapporti contrattuali (art. 4)

#### Articolo modificato in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità

La norma tende ad assicurare la **continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti** da parte di **banche e intermediari finanziari nei rapporti contrattuali** durante il periodo dell'emergenza.

Beneficiari	Atti	Espressione consenso e diritto di recesso	Conservazione
<b>Clientela al dettaglio</b>	Contratti e comunicazioni relative agli stessi	Mediante posta elettronica NON certificata o altro strumento idoneo + copia di un valido documento di riconoscimento. <b>Necessario il riferimento a un contratto identificabile in modo certo</b>	Modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità

**N.B.** Restano ferme le previsioni sulla conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici.

### 2. (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) (art. 5)

È stata differita al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs. 14/2019, per la parte che non è già entrata in vigore il 16 marzo 2019.

*RATIO della norma:* Il differimento sorge dalla considerazione che il quadro economico in cui il Codice era stato concepito verrà stravolto dall'attuale situazione emergenziale. La norma riveste particolare importanza con riferimento ai sistemi di allerta dell'insolvenza, volti a far emergere in via anticipata della crisi d'impresa.

### 3. (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale) (art. 6-bis)

#### Articolo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità

In sede di conversione in Legge del Decreto Liquidità è stata introdotta la possibilità, per i contribuenti soggetti ad IRES operanti nei **settori alberghiero e termale**, che per la redazione del bilancio **non adottano i principi contabili internazionali**, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli

immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2019**.

La rivalutazione:

- deve essere eseguita in **uno o in entrambi i bilanci** o rendiconti relativi ai due esercizi **successivi** a quello in corso al **31 dicembre 2019**;
- deve riguardare **tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea**.
- non comporta **alcuna imposta sostitutiva o altra imposta** sui maggiori valori derivanti, iscritti a bilancio;
- consente di **considerare riconosciuto il maggior valore attribuito** ai beni e alle partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
- L'eventuale **saldo attivo** risultante dalla rivalutazione:
- deve essere **imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva** con esclusione di ogni diversa utilizzazione;
- può essere **affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione di **un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali **nella misura del 10%**, da versare secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 701 della legge di bilancio per il 2020.

#### 4. Disposizioni temporanee in materia di capitalizzazione delle società

##### a) Riduzione del capitale (art. 6)

Fino al 31 dicembre 2020:

- è stata prevista la **sospensione degli obblighi in tema di perdita del capitale sociale** e, precisamente, degli obblighi previsti dagli articoli 2446, commi secondo e terzo (riduzione del capitale per perdite nella S.p.a.), 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella S.p.a.), 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto (riduzione del capitale per perdite nella S.r.l.), e 2482 ter del codice civile (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nella S.r.l.);
- non opera la causa di scioglimento **automatico** della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484, n. 4, e 2545 *duodecies* del codice civile.

*RATIO della norma:* porre un rimedio preventivo alle prevedibili difficoltà, nell'immediato futuro, nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese; l'obiettivo è **evitare** che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con **perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti** e con il

**rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa** ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile.

#### b) Principi di redazione del bilancio (art. 7)

Al 31 dicembre 2020, nella redazione del bilancio di esercizio in corso, la valutazione delle voci nella **prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta **sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020**, fatta salva la proroga del termine di approvazione di sessanta giorni disposta con l'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

*RATIO della norma:* evitare a molte imprese di **redigere i bilanci secondo criteri deformati** causati dalla previsione degli effetti dell'attuale stato emergenziale e del suo riverberarsi sulla situazione economica. È pertanto previsto che la prospettiva della continuazione dell'attività fosse sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; la valutazione delle voci di bilancio dovrà quindi essere effettuata con riferimento alla situazione esistente prima che si manifestassero gli effetti della situazione emergenziale, mantenendo la funzione propria dei bilanci di fornire una corretta informazione sullo stato aziendale anche, e non solo, ai terzi.

#### c) Finanziamenti alle società (art. 8)

Fino al 31 dicembre 2020, è prevista la **sospensione** delle norme in tema di **postergazione dei finanziamenti** effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile dall'entrata in vigore del decreto.

#### d) Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (art. 9)

##### Articolo modificato in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità

Termini	Oggetto della proroga	Periodo
<b>6 mesi di proroga</b>	adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione, <b>degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati</b>	Con scadenza tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020
<b>non &gt; 90 giorni</b>	<b>Possibilità fino all'udienza di</b>	Procedure pendenti al 23 febbraio

	omologa di chiedere la proroga per elaborare ex novo una proposta di concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione già prospettati	2020
<b>Proposta di modifica unilaterale del debitore</b>	Termini di adempimento originariamente prospettati	Procedure pendenti al 23 febbraio 2020
<b>Nuovo termine di 90 giorni</b>	al debitore cui sia stato concesso un termine ai sensi dell'art. 161, comma sesto, L. Fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o un termine ai sensi dell'art. 182 bis comma settimo L. Fall. per l'accordo di ristrutturazione	
<b>Rinuncia al concordato o all'accordo di ristrutturazione</b>	al debitore che entro il 31 dicembre 2021 ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, L. Fall. (c.d. "preconcordato" o "concordato in bianco") o un termine ai sensi dell'art. 182 bis comma settimo L. Fall. per l'accordo di ristrutturazione	

**e) Ricorsi e istanze di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)**

[Articolo modificato in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità](#)

Sono **improcedibili i ricorsi e le istanze** di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

**Eccezioni:** l'improcedibilità non opera ove la domanda sia proposta:

- a) dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- b) da chiunque, ai sensi degli articoli 162, secondo comma (dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo), 173, secondo e terzo comma (revoca del concordato preventivo), e 180, settimo comma (diniego di omologazione del concordato preventivo), L. Fall.;
- c) dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa (art. 15 comma 8 L. Fall.) o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), L. Fall. (insolvenza emersa nel corso di un procedimento penale).

In caso di **fallimento dichiarato** successivamente alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, **tale periodo non viene computato nei termini** di cui agli artt. 10 L.

Fall. (termine di un anno dalla cancellazione dal Registro delle imprese per la dichiarazione di fallimento) e 69 bis L. Fall. (termine di decadenza delle azioni revocatorie fallimentari).

*RATIO della norma:* sottrarre temporaneamente le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e in generale di procedure fondate sullo stato di insolvenza allo scopo di sottrarre gli imprenditori alla pressione crescente delle istanze di fallimento di terzi, ~~e alla scelta di presentare istanza di fallimento in proprio~~ in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari, con il correlato pericolo di dispersione del patrimonio produttivo, senza alcun correlato vantaggio per i creditori dato che la liquidazione dei beni avverrebbe in un mercato fortemente perturbato; dall'altro evitare l'intasamento dei tribunali in questa fase.

## 5. Sospensione termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

### Articolo modificato in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità

Beneficiari	Periodo	Oggetto dei titoli	Termini sospesi
Debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia  <b>Fatta salva</b> la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente	Titoli ricadenti o decorrenti tra il 9 marzo 2020 e il <b>31 agosto 2020</b>  Dal 22 febbraio al 30 marzo (D.L. 2 marzo 2020 n. 9	Vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile 2020 e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data	<b>Presentazione al pagamento</b>
			<b>Levata del protesto</b> o delle constatazioni equivalenti
			<b>Preavviso di revoca</b> previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari);
			<b>60 giorni per il pagamento tardivo dell'assegno</b> emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990

**N.B.** È comunque **possibile** durante il periodo di sospensione **per i beneficiari presentare al pagamento l'assegno bancario o postale**, che è quindi pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi sia la copertura.

**ECCEZIONE:** nell'ipotesi di difetto di provvista,

- varrà anche per il traente la sospensione della presentazione, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno;
- non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; - se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Dal 9 marzo 2020 fino al **31 agosto 2020**, sono **sospese**, inoltre:

- la **trasmissione alle Camere di Commercio** da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati; **ove già pubblicati** le Camere di commercio **provvedono d'ufficio alla loro cancellazione**;
- le informative al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di emissione senza autorizzazione o senza provvista di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386;
- le iscrizioni nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990 che, se già effettuate, sono cancellate.

#### **6. Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini" (art. 12)**

##### **Articolo modificato in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità**

Il Decreto chiarisce che **hanno accesso al Fondo**, sulla base delle norme in deroga alla disciplina vigente introdotte con l'art. 54, comma 1, lettera a), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, quali **lavoratori autonomi, le ditte individuali e gli artigiani** individuati dall'art. 27, comma 1, del suddetto D.L. n. 18/2020 come *"liberi professionisti, imprenditori individuali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile (piccoli imprenditori) titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie"*.

Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto (9 aprile 2020) l'accesso ai benefici del Fondo è **esteso ai mutui in ammortamento da meno di un anno**.

Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle **domande di sospensione dei mutui** pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo, salva la mera verifica della completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. In sostanza si introduce un meccanismo di accesso accelerato alla sospensione con verifica successiva dei requisiti di ammissibilità.

E' estesa l'ammissione ai benefici del Fondo alle quote di mutuo relative alle **unità immobiliari** appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale** e alle relative pertinenze.

**7. Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali (Art. 12-bis)**

**Articolo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità**

Il credito d'imposta per le spese di partecipazioni a fiere internazionali di settore (affitto degli spazi espositivi, allestimento degli stessi, spese per attività di promozione, ecc.), introdotto dall'art. 49 D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita"), viene esteso anche per le spese sostenute dalle imprese **per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.**

**8. Disposizioni in materia di beni di impresa (art. 12-ter)**

**Articolo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità**

In sede di conversione in Legge del Decreto Liquidità è stata introdotta la proroga del termine per effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni che risultano nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

La rivalutazione avviene attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili (articolo 1, comma 699 della legge 27 dicembre 2019, n.160). Tale norma:

- consente di effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021;
- precisa, per i beni immobili, che il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione decorre dal periodo di imposta in corso rispettivamente alla data del 1° dicembre 2022, 2023 o 2024 (pertanto nella generalità dei casi, a partire dal 3° periodo d'imposta successivo alla rivalutazione).

**9. Modifica all'art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali (art. 12-quater)**

**Articolo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità**

Dopo il comma 3 dell'art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene inserito il nuovo comma 3-bis

Il nuovo comma riconosce la **detraibilità ai fini IVA degli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura volti a finanziare interventi di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid-19**. Tali acquisti sono considerati effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

#### **10. Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo (art. 14)**

Il Decreto prevede l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, amministrato in gestione separata dall'Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le operazioni di liquidità, concessi dall'ICS o da altro istituto bancario a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242, con dotazione di 30 milioni di euro per il 2020.

Il Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, comma 1, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti di cui sopra, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2020.

[Torna all'indice](#)

## PARTE III: MISURE FISCALI E CONTABILI

## 1. Sospensione di versamenti tributari e contributivi (art. 18)

In sede di conversione sono state apportate lievi modifiche. Si riportano di seguito le disposizioni in vigore ad oggi.

Soggetti beneficiari	Condizioni	Sospensione	Periodo di osservazione	Esclusioni	Pagamento
Esercenti attività di impresa, arte o professione	Ricavi e compensi non > 50ml € al 31/12/2019 Diminuzione fatturato o corrispettivi di almeno 33%	– ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	Marzo 2020 (in corrispondenza di marzo 2019) Aprile 2020 (in corrispondenza di aprile 2019)	Restano in vigore i termini non espressamente sospesi, tra cui ad esempio il versamento delle ritenute su redditi da lavoro autonomo e provvigioni.	un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020  NO sanzioni ed interessi
	Ricavi o compensi > 50ml € al 31/12/2019 Diminuzione fatturato o corrispettivi di almeno 50%	– IVA dovuta sulla base della liquidazione periodica			
	Attività intrapresa dal 31 marzo 2019 Indipendentemente dal fatturato	– contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.			
	Domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti. Indipendentemente dal fatturato Diminuzione fatturato o corrispettivi di almeno 33% nel mese di marzo 2020	Versamenti IVA	Marzo 2020 Aprile 2020		

E' stato, inoltre, inserito il comma 8-bis relativo ai **termini** per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020, i quali sono prorogati al 22 settembre

2020. Vigge la possibilità di rateazione, la cui ultima rata è versata il 18 dicembre 2020, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

## 2. Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato (art. 18-bis)

### Articolo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità

Il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso.

Il pagamento dei canoni sospesi di cui sopra deve essere effettuato, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020 (modalità stabilite dall'autorità concedente).

Sono fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

## 3. Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni (art. 19)

In sede di conversione non sono state apportate modifiche, pertanto si riporta quanto già comunicato con la Newsletter #7.

Beneficiari	Condizioni	Disapplicazione	Periodo	Pagamento
soggetti con <u>ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro</u> nel 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- non aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</li> <li>- rilasciare apposita dichiarazione al sostituto d'imposta in cui attestare il possesso dei requisiti e richiedere la disapplicazione della ritenuta</li> </ul>	ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (tra cui: compenso per lavoro autonomo incluso quello occasionale, compenso per lo sfruttamento di opere dell'ingegno, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, ecc.)	Dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020	versamento delle ritenute non operate da effettuarsi a cura del sostituto in un'unica soluzione <u>entro il 31 luglio 2020</u>  o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020

#### 4. Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno (art. 20)

In sede di conversione è stata modificata la rubrica dell'articolo in oggetto, ma rimane invariato il contenuto della norma.

Nel caso in cui il versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP dovuti per l'anno 2020 avvenga con il "metodo previsionale", si applicano **sanzioni e interessi** per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti solo se l'importo versato è inferiore all' 80% del primo acconto che sarebbe dovuto sulla base della imposta risultante per l'anno 2020.

#### 5. Rimessione in termini per i versamenti (art. 21)

In sede di conversione non sono state apportate modifiche all'articolo, pertanto si riporta quanto già comunicato con la Newsletter #7.

Se eseguiti entro il 16 aprile 2020, si considerano tempestivi, e dunque regolarmente effettuati senza esposizione a potenziali sanzioni e interessi, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza originaria al 16 marzo 2020 (che l'articolo 60 del Decreto Cura Italia aveva già prorogato al 20 marzo 2020).

#### 6. Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020 (art. 22)

Per l'anno 2020, è differito al 30 aprile, il termine entro il quale i sostituti di imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Inoltre, non si applicano le sanzioni previste qualora le certificazioni vengano **trasmesse in via telematica** all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2020.

#### 7. Proroga dei certificati "DURF", emessi nel mese di febbraio 2020 (art. 23)

È prevista la proroga della validità dei certificati emessi dall'Agenzia delle entrate in materia di appalto (c.d. "DURF", ai fini della nuova disciplina introdotta a partire dal 2020 per i contratti di appalto e subappalto aventi ad oggetto opere o servizi): i certificati DURF emessi entro il 29 febbraio 2020 rimangono validi fino al 30 giugno 2020.

#### 8. Termini agevolazioni prima casa (art. 24)

Agevolazioni	Azioni da compiere	Termini sospesi	Periodo di sospensione
IVA e imposta di registro	trasferire la residenza nel comune in cui è	periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima	Tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

	ubicata l'abitazione adibita a prima° casa	casa	I termini tornano a decorrere dal 1° gennaio 2021
	acquistare altro immobile da destinare a propria abitazione principale	Periodo di un anno dalla cessione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa	
	Vendere l'abitazione ancora in possesso	Periodo di un anno dall'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale	
Fruizione credito di imposta			

### 9. Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art.26)

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- Per il **primo trimestre**, entro il 20 luglio 2020 qualora l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare sia inferiore a 250 euro;
- Per il **primo e secondo trimestre**, entro il 20 ottobre 2020, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre permanga complessivamente inferiore a 250 euro.

### 10. Utili distribuiti a società semplici (art. 28)

In sede di conversione non sono state apportate modifiche sostanziali. Si riporta di seguito quanto in vigore ad oggi.

È stato introdotto uno specifico **regime transitorio** per la tassazione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022 in favore di società semplici.

Questo argomento sarà oggetto di uno specifico approfondimento nei prossimi giorni.

In sintesi, si anticipa che per tali casi, si continuano ad applicare le regole vigenti prima della modifica operata dalla Legge di Bilancio 2018. Pertanto, i dividendi percepiti da società semplici su partecipazioni qualificate concorrono alla formazione dell'imponibile in misura pari al 58,14% del loro ammontare.

### 11. Disposizioni in materia di processo tributario (art. 29)

In sede di conversione non sono state apportate modifiche sostanziali. Si riporta di seguito quanto in vigore ad oggi.

Obbligo modalità telematiche: Le parti che hanno avviato una controversia con modalità cartacee, hanno l'obbligo di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Notifica via PEC degli atti sanzionatori: Gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

## 12. Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19 (art. 29-bis)

### Articolo introdotto in sede di conversione in legge del Decreto Liquidità

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile, inerente la tutela delle condizioni di lavoro, mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per maggiore completezza si rimanda al nostro Alert #19 inviato in data 25 maggio 2020.

## 13. Modifiche al credito d'imposta per le spese di sanificazione (art. 30)

L'art. 30 è stato abrogato. Le disposizioni sono state recepite **dall'art. 125, comma 5, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Decreto Rilancio"**. Per puntuale approfondimento si rimanda alla Newsletter #11 sul Decreto Rilancio, Parte IV "Altre agevolazioni fiscali e misure di sostegno", paragrafo 5.

## 14. Bonus 600 Euro - divieto di cumulo pensioni e redditi (art. 34)

L'art. 34 è stato abrogato. Le disposizioni sono state recepite **dall'art. 78, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Decreto Rilancio"**. Per puntuale approfondimento si rimanda alla Newsletter #11 sul Decreto Rilancio, Parte III "Misure in favore dei lavoratori", paragrafo 9.

[Torna all'indice](#)

## PARTE IV: OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO PER LA TUTELA CONTRO IL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19

In materia di obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, la legge di conversione all'art. 29-bis dispone quanto segue: "Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (NdA adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ovvero, in assenza) nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni link alle ordinanze regionali attualmente in vigore:

### Lombardia

<https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a508d2d1-cd0b-4747-bb95-bbfd6562ac66/Ordinanza+566+%2B+Allegato.pdf?MOD=AJPERES>

### Emilia Romagna

[https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto\\_84\\_2020.pdf](https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/norme/decreto_84_2020.pdf)

### Marche:

[https://www.regione.marche.it/portals/3/Blog/Aggiornamento1%20da%20PUBBLICARE%20DEF%20\(1\).pdf](https://www.regione.marche.it/portals/3/Blog/Aggiornamento1%20da%20PUBBLICARE%20DEF%20(1).pdf)

*RATIO DELLA NORMA:* L'art. 29 bis sopra citato arriva a limitare con disposizione di legge l'ambito di responsabilità del datore in materia di tutela delle condizioni sul posto di lavoro, dopo che l'art. 42 del D.L. "Cura Italia" (D.L. n. 18/2020 convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020) aveva equiparato il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro. Sul punto, si ricorda anche la circolare INAIL del 20 maggio u.s. <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-inail-n-22-del-20-maggio-2020.pdf>

[Torna all'indice](#)

\*\*\*\*\*

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente man mano che nuove disposizioni verranno emanate e le misure diverranno operative.

Per specifiche richieste, scrivete [supporteam-covid19@eptalex.com](mailto:supporteam-covid19@eptalex.com)

Restando a Vostra disposizione, porgiamo i nostri migliori saluti.

*Support Team- Covid19 (Eptalex Garzia Gasperi & Partners)*